Numero e data di repertorio, protocollo, UOR e classificazione attribuiti dal sistema di gestione informatica dei documenti

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA E DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (CVRTT)

Art.1 - Finalità e oggetto

1.L'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara promuove la valorizzazione delle conoscenze e dei risultati della ricerca e il loro trasferimento verso il sistema produttivo, le istituzioni, i territori e la società, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e delle attività di Terza Missione e Valorizzazione delle Conoscenze.
2.Ai sensi dell'art.57 comma 2 lett. b) dello Statuto di Ateneo, la Scuola Superiore "Gabriele d'Annunzio" cura, tra l'altro, le attività di internazionalizzazione e di valorizzazione applicativa della ricerca avvalendosi della Commissione per la Valorizzazione della Ricerca e del Trasferimento Tecnologico, di seguito denominata "CVRTT" o "Commissione".
3.Il presente Regolamento disciplina la composizione, l'organizzazione, le competenze e il funzionamento della CVRTT e ne definisce i rapporti con gli Organi di Governo, la governance della Terza Missione e Valorizzazione delle Conoscenze, i Dipartimenti, la Scuola Superiore "Gabriele d'Annunzio" e le strutture amministrative competenti.
4.La Commissione opera nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente e, in particolare, del D. L.vo n.30 del 10 febbraio 2005, recante il Codice della proprietà industriale, come successivamente modificato e integrato dalla L. n.240/2010, del D.M. n.168 del 10 agosto 2011, della L. n.102 del 24 luglio 2023, delle Linee guida adottate ai sensi dell'art.65 comma 5, del Codice della proprietà industriale, nonché dello Statuto e dei Regolamenti dell'Ateneo.

Art.2 - Natura e principi di funzionamento

1.La CVRTT è organo collegiale tecnico-scientifico, consultivo e propositivo dell'Ateneo nelle materie della valorizzazione della ricerca e del trasferimento tecnologico.
2.La Commissione opera nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo, secondo principi di imparzialità, trasparenza, riservatezza, sostenibilità, interdisciplinarità, prevenzione dei conflitti di interesse e tutela dell'interesse dell'Ateneo.

Art.3 - Ambiti di competenza

1.La CVRTT esercita le proprie funzioni, in termini generali, negli ambiti della proprietà intellettuale e industriale, della valorizzazione dei risultati e delle competenze della ricerca, del trasferimento tecnologico, dell'imprenditorialità accademica, delle relazioni con il sistema socioeconomico e delle iniziative dirette a favorire l'applicazione, la diffusione e l'impatto delle conoscenze generate dall'Ateneo.
2.Rientrano altresì nelle competenze della Commissione le ulteriori materie connesse alla valorizzazione della ricerca e al trasferimento tecnologico attribuitele dalla normativa, dallo Statuto, dai Regolamenti o dagli Organi di Governo dell'Ateneo.

Art.4 - Funzioni

1.Nelle materie di propria competenza, la CVRTT esprime pareri, formula proposte, svolge attività istruttorie e valutative e supporta gli Organi di Governo nella definizione e nell'attuazione delle politiche di Ateneo per la valorizzazione della ricerca e il trasferimento tecnologico.
2.La Commissione contribuisce, inoltre, alla promozione della cultura della valorizzazione, al raccordo tra le competenze scientifiche dell'Ateneo e i soggetti esterni e al monitoraggio generale delle iniziative di propria competenza, secondo quanto previsto dagli atti di Ateneo.

Art.5 - Composizione e durata

1.La CVRTT è nominata con Decreto del Rettore ed è presieduta dal Direttore della Scuola Superiore "Gabriele d'Annunzio" o, nei casi previsti dall'ordinamento di Ateneo, da un suo delegato. Fa inoltre parte di diritto della Commissione il Delegato del Rettore per la Terza Missione e Valorizzazione delle Conoscenze.
2.La Commissione comprende inoltre un numero non superiore a sei componenti, interni e, ove necessario, esterni all'Ateneo, individuati in ragione di comprovate competenze coerenti con le finalità della Commissione stessa. Nella composizione è assicurata, per quanto possibile, un'adeguata rappresentatività delle principali aree scientifiche dell'Ateneo.
3.La durata della Commissione è definita nel Decreto Rettorale di nomina, nel rispetto della disciplina di Ateneo.

Art.6 - Funzionamento

1.La Commissione è convocata dal Presidente, che ne definisce l'ordine del giorno e ne coordina i lavori. Le sedute possono svolgersi anche mediante strumenti telematici.
2.La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e assume le proprie determinazioni a maggioranza dei presenti, salvo diversa disposizione normativa o regolamentare.
3.Le attività della Commissione sono verbalizzate e la relativa documentazione è conservata dalle strutture competenti dell'Ateneo.

Art.7 - Supporto tecnico-amministrativo

1.La CVRTT si avvale dell'assistenza amministrativo-gestionale del Settore Trasferimento Tecnologico e Partecipate dell'Ateneo, che svolge, altresì, ai sensi dell'art.65*bis* del D. L.vo n.30/2005, le funzioni di Ufficio di Trasferimento Tecnologico dell'Ateneo (TTO).
2.La Commissione può avvalersi, ove necessario, di competenze specialistiche interne o esterne, nel rispetto della normativa e delle procedure di Ateneo.

Art.8 - Raccordo istituzionale

1.La CVRTT opera in raccordo con il Rettore, gli Organi di Governo, la Scuola Superiore "G. d'Annunzio", i Dipartimenti, i referenti dipartimentali e le strutture amministrative competenti.
2.Il raccordo è finalizzato ad assicurare coerenza tra le attività di valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, la programmazione strategica di Ateneo e le politiche di Terza Missione e Valorizzazione delle Conoscenze.

Art.9 - Disciplina attuativa

1.Gli aspetti tecnici, procedurali e operativi relativi alle attività di valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico sono definiti, in relazione alle specifiche esigenze dell'Ateneo, mediante bandi, linee guida, programmi, procedure operative e altri atti adottati dagli Organi e dalle strutture competenti.
2.Tali atti possono disciplinare criteri, modalità, procedure, strumenti di sostegno, forme di monitoraggio e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle iniziative, senza necessità di modifica del presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti di Ateneo.

Art.10 - Coordinamento con gli altri Regolamenti di Ateneo

1.La disciplina sostanziale e procedurale della proprietà intellettuale e industriale è contenuta nello specifico Regolamento di Ateneo in materia di Proprietà Intellettuale e Industriale.
2.La disciplina relativa alla costituzione, al riconoscimento, all'accreditamento, alla partecipazione e al monitoraggio degli Spin-off e delle Start-up universitari è contenuta nello specifico Regolamento di Ateneo in materia di Spin-off e Start-up universitari.
3.Il presente Regolamento si coordina con lo Statuto e con gli altri Regolamenti e atti di Ateneo applicabili alle materie interessate.

Art.11 - Riservatezza e conflitto di interesse

1.I componenti della CVRTT e gli eventuali esperti sono tenuti alla riservatezza sulle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni e al rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati, tutela delle informazioni riservate e proprietà intellettuale.
2.I componenti e gli esperti dichiarano tempestivamente eventuali situazioni di conflitto di interesse e, nei casi previsti, si astengono dalla trattazione e dalla valutazione della relativa pratica.

Art.12 - Disposizioni finali, transitorie ed entrata in vigore

1.Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione, salvo diversa disposizione contenuta nel medesimo Decreto.
2.Dalla data della sua entrata in vigore è abrogato il precedente Regolamento sulla composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per la Valorizzazione della Ricerca e del Trasferimento Tecnologico (CVRTT), emanato con D.R. n.416 del 24 marzo 2015, nonché ogni altra disposizione incompatibile con il presente Regolamento.
3.Sino all'entrata in vigore o all'aggiornamento delle specifiche discipline di Ateneo nelle materie richiamate dal presente Regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in quanto compatibili con la normativa sopravvenuta e con il presente Regolamento.
4.Per quanto non espressamente previsto si applicano la normativa vigente, lo Statuto e gli altri Regolamenti dell'Università Gabriele d'Annunzio.